



COMUNE DI PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE DI CONDIZIONI

*COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE,
INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY
PERIODO 14/1/2013 - 13/1/2016.*

* * * *
* * *
* *
*

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

A) DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per :

CONTRAENTE	Il Comune di Palermo
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione
SOCIETÀ	L'impresa assicuratrice
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

B) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1) DURATA DELL'ASSICURAZIONE E PROROGA.

La durata del contratto è fissata in anni tre naturali, successivi decorrenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio copertura assicurativa. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e non occorre disdetta tra le parti.

Avendo la presente polizza una durata triennale, sarà comunque facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga temporanea del contratto per frazioni dell'anno pari al trimestre e fino ad un anno, fermo restando le condizioni in corso e i premi di polizza che, in questo caso, verranno calcolati in misura proporzionale senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto.

Art. 2) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporteranno

decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso né cessazione dell'Assicurazione in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. sempre che il contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

A parziale deroga dell'art. 1897 C.C. nei casi di diminuzione di rischio la riduzione del premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le imposte entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncerà al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 C.C.

La società ha diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Art. 4) PAGAMENTO DEL PREMIO.

Il pagamento del premio, determinato in base al ribasso percentuale offerto sulla base di gara, avverrà in via anticipata, giusta Circolare del Sig. Ragioniere Generale n. 849060 del 28/11/2012, nel modo seguente, fermo restando che l'effetto della copertura assicurativa rimarrà comunque operante:

- pagamento premio 1° annualità entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della polizza debitamente sottoscritta dall'Impresa Assicuratrice e dall'Amministrazione;
- pagamento premio annualità successiva entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della polizza debitamente sottoscritta dall'Impresa Assicuratrice e dall'Amministrazione.

Non si procederà ai pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 4 e 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari.

Art. 5) DENUNCIA DI SINISTRO.

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta e circostanziata nel termine di giorni venti dal momento in cui il Contraente ne sia venuto a conoscenza. In caso di sinistro di notevole gravità la denuncia, ove possibile, potrà essere preceduta da un telegramma. L'Assicurato/Contraente deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese saranno a carico della Società, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile.

Art. 6) RECESSO IN CASO DI SINISTRO.

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento, la Società e/o l'Amministrazione possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo

di rischio non corso. In caso di sinistro con rifiuto di indennizzo, la Società si impegna a non recedere dal contratto fino alla sua naturale scadenza, fermo restando il diritto del Contraente ad esercitare il recesso nei termini e con le modalità di preavviso anzidette.

Art 7) ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente, fatto salvo quanto indicato nel bando di gara.

Art. 8) FORO COMPETENTE.

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di Palermo.

Art. 9) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

C) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE Responsabilità civile verso terzi

ART. 10 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

La Società si obbliga, entro il massimale di garanzia di €. 4.000.000,00 (Quattromilioni/00) per ogni sinistro, a tenere indenne il Contraente e l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (di seguito denominati "danni materiali"), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi connessi alla proprietà e all'uso del ponte Bailey gittato tra le due sponde del fiume Oreto sul prolungamento di Via Guadagna in Palermo, compreso il rischio legato alla circolazione stradale su di esso.

Il predetto ponte, dato in uso temporaneo al Comune di Palermo, ha le seguenti caratteristiche: tipo doppio- doppio su appoggi fissi a campata unica, con struttura metallica costituita da due traverse a due pareti a due piani; con una lunghezza di mt 38,48, con una larghezza di carreggiata di mt. 3,75, una portata massima di 10 tonnellate, n. 10 campi per ciascuna campata, impalcato in legno, tappetino di usura in conglomerato bituminoso su tavolato in legno.

L'Assicurazione comprende, altresì, tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle principali anzidette, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Assicurazione vale, altresì, per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; in tal caso la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

D) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO

Art. 11) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .

La Compagnia si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti dovuti a perdita e/o danneggiamento derivati dal furto del ponte Bailey o di sue parti, meglio descritto all'art. 10 del presente capitolato.

La somma assicurata corrisponde al valore di € 13.000,00 che rappresenta il valore al momento dell'eventuale sinistro.

E) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CONTRO INCENDIO, TERREMOTO, FENOMENI ATMOSFERICI, ALLAGAMENTI ECC.

Art. 12) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .

La Compagnia si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti subiti dal ponte meglio descritto all'art. 10 dovuti, oltre che all'ipotesi di incendio, a:

- a) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate o non, posti nelle vicinanze, o rilevati nei bollettini metereologici degli uffici preposti;
- b) qualsiasi tipo di allagamento, inondazione ed alluvione;
- c) terremoto e maremoto - intendendosi per tali i sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre dovuti a cause endogene, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio - provocati alle cose assicurate per effetto dei suddetti fenomeni naturali.
- d) atti di terrorismo, scioperi, sommosse, insurrezioni civili, atti vandalici, esclusi i danni avvenuti durante le giacenze di transito durante l'ordinario corso di trasporto.

La somma assicurata corrisponde al valore di € 130.000,00 che rappresenta il valore al momento dell'eventuale sinistro.

F) NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LE FATTISPECIE DI CUI ALLE LETTERE D) ED E)

Art. 13) PAGAMENTO INDENNIZZO.

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- 1) **per il danno totale** entro trenta giorni dalla data di comunicazione del sinistro;
- 2) **per il danno parziale** entro trenta giorni dall'atto di liquidazione amichevole o dalla pronuncia dei Periti, semprechè siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di comunicazione del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Art. 14) VALORE DELLA COSA ASSICURATA, AMMONTARE DEL DANNO E DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'ammontare del danno si determina nel seguente modo:

1) In caso di danno totale:

corrisponde al valore di stima di cui agli artt.11 e 12 (stima accettata).

2) L'ammontare, in caso di danno parziale, è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;;

b) a richiesta di una delle Parti fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. 15) TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA.

La presente polizza è stipulata in nome e per conto :

- dell'Amministrazione della Difesa (Comando Regione Militare della Sicilia) proprietaria del suddetto ponte;

- del Comune di Palermo che in virtù della convenzione sottoscritta , ne ha l'uso temporaneo.

Ne consegue che la Società Assicuratrice non potrà agire in via rivalsa nei confronti dei due enti.

Art. 16) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO PARZIALE.

L'ammontare del danno parziale è concordato con le seguenti modalità:

c) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

d) a richiesta di una delle Parti fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17) ONORARI DEI PERITI.

La Società rimborserà - in caso di danno risarcibile a termini di polizza - le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Art. 18) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le condizioni generali e le condizioni particolari ed estensioni di garanzie della presente polizza, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato.